



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 20 Marzo 2020

Lettera informativa n. 17/2020

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO

DECRETO LEGGE CURA ITALIA

Indice:

- 1) Proroga versamenti;
- 2) Crediti di imposta a favore degli esercenti impresa, arti o professione;
- 3) Le novità per il terzo settore;
- 4) Detrazioni ampie per le erogazioni liberali effettuate a sostegno dell'emergenza "Coronavirus";
- 5) Sospensione dei termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori;
- 6) Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- 7) Pubblica menzione per i contribuenti "virtuosi";
- 8) Tempi ampi per i bilanci del 2019;
- 9) Rinviata le scadenze e gli adempimenti relativi alle comunicazioni sui rifiuti 2019;
- 10) Quadro di sintesi.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il **D.L. 18/2020**, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato "**CURA ITALIA**", le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione. Di seguito si offrono alcuni approfondimenti sugli argomenti tributari e societari trattati dal decreto (e in conclusione un quadro di sintesi delle norme aventi lo stesso oggetto).

1. PROROGA VERSAMENTI

Rinvio generalizzato

Articolo 60	L'articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
-------------	--

Sospensione adempimenti

Articolo 62, comma 1	Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).
----------------------	---

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 2	Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
----------------------	---

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione versamenti per alcune province

Articolo 62, comma 3	È prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o
----------------------	---



Professionisti Associati Prato

	compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
--	---

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione versamenti comuni “*ex zona rossa*”

Articolo 62, comma 4	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo') restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).
----------------------	--

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione).

Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 7	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
----------------------	--

Infine, si segnala come i versamenti a titolo di tassa di concessione governativa in scadenza il 16 marzo nonché le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (lavoro autonomo, provvigioni, etc) sono stati rinviati al 20 marzo, ma poi non sono esplicitamente interessati da alcuna proroga disposta dai successivi articoli 61 e 62; perè quindi logico dover concludere che, in assenza di chiarimenti, a titolo cautelativo, tali somme devono essere corrisposte entro il 20 marzo.

Rinvio per determinati settori

Articolo 61	Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte
-------------	--



Professionisti Associati
Prato

	<p>le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i>; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto).</p> <p>Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (<i>ex</i> articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).</p>
--	--

Settori interessati dalla proroga

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri



Professionisti Associati Prato

nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (attività sanitarie, socio sanitarie, etc.).

Sport	Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
-------	--

2. CREDITI DI IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONE

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Al fine di incentivare questa misura di contenimento dell'epidemia, il Legislatore, prevede a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito nel periodo d'imposta 2020 pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Limite massimo di spesa per beneficiario	20.000 euro
Limite massimo del credito per beneficiario	10.000 euro
Periodo di riferimento	2020
Beneficiari	Esercenti impresa, arti e professione

Per le modalità di applicazione e fruizione del credito sarà necessario attendere l'emanazione di apposito Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Il Legislatore, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica, ha previsto un credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito relativo al periodo di imposta 2020 potrà essere utilizzato in compensazione.

Ammontare del credito	60% del canone di locazione del mese di marzo 2020
Periodo di riferimento	2020
Beneficiari	Esercenti impresa, arti e professione

Tale credito d'imposta non potrà essere fruito dai seguenti soggetti:

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari



Professionisti Associati
Prato

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di <i>computer</i> , periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicali
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

3. LE NOVITÀ PER IL TERZO SETTORE (in sintesi)

Sono prorogati al 31 ottobre 2020:

- i termini per l'adeguamento degli statuti di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore
- i termini per adeguamento degli statuti di imprese sociali alla nuova disciplina D.Lgs. 112/2017
- i termini per l'approvazione dei bilanci di Odv, Aps, Onlus

- Possibile svolgimento in videoconferenza delle riunioni di associazioni, riconosciute e non, e delle fondazioni

- Proroga al 30 giugno 2020 del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali scaduti nel periodo che va dal 17 marzo al 31 maggio 2020



Professionisti Associati
Prato

- Previsione per il solo mese di marzo di una indennità pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro telematico Coni.

4. DETRAZIONI AMPIE PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA "CORONAVIRUS"

Detrazioni per erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

Il comma 1, articolo 66 del Decreto "Cura Italia" in relazione alle erogazioni liberali, in denaro o in natura fatte da persone fisiche e da enti non commerciali a favore di

- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

per contrastare l'epidemia Coronavirus, concede una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito (Irpef per le persone fisiche e Ires per gli enti non commerciali) pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Detrazioni per erogazioni liberali effettuate da imprese

Con il comma 2 del citato articolo 66 vengono invece disciplinate le agevolazioni riconosciute alle imprese che nel 2020 effettuano erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, a sostegno delle misure di contrasto all'epidemia.

Per tali erogazioni si richiama la già nota disciplina contenuta nell'articolo 27, L. 133/1999 rubricata "*Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche*" che prevede quanto segue:

- deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
- in caso di beni ceduti gratuitamente gli stessi non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2 e 54, comma 1, lettera d), Tuir;
- non assoggettamento a imposta sulle donazioni dei trasferimenti effettuati;
- identificazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle erogazioni liberali sulla base dei contenuti del D.P.C.M. 20 giugno 2000.

Valorizzazione delle erogazioni liberali in natura

Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si rinvia alle previsioni contenute negli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019. In particolare:

- secondo l'articolo 3, D.M. 28 novembre 2109 la valorizzazione della erogazione liberale in natura viene determinata secondo la regola del valore normale di cui all'articolo 9, Tuir e, nel caso di erogazione liberale avente a oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Mentre nel caso di erogazione liberale avente a oggetto beni merce, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato secondo specifiche previsioni. Nel caso invece di beni il cui valore non può essere desunto da criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene e dovrà consegnarla al destinatario dell'erogazione;
- quanto alla documentazione probatoria della donazione l'articolo 4, D.M. 28 novembre 2019 prevede che l'erogazione liberale in natura debba risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (nel nostro caso a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

5. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

L'articolo 67, D.L. 18/2020 sospende dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono sospesi:

- i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito di presentazione della documentazione integrativa;
- i termini per aderire al regime di adempimento collaborativo da parte dei contribuenti;
- i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata;
- i termini per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- i termini per la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
- i termini per il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali (*patent box*).

Qualora le istanze di interpello siano presentate nel periodo di sospensione (tra 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) i termini per la risposta inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita fino al 31 maggio 2020 esclusivamente per via telematica, attraverso la spedizione via PEC, ovvero, per i soggetti non

residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio all'indirizzo PEC div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Restano dei termini “dubbi” che la norma contenuta nell’articolo 67 non chiarisce se siano sospesi: in particolare i termini che afferiscono ad attività difensive (come, ad esempio, le osservazioni contro i processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 o le deduzioni difensive relative all’atto di contestazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997).

Sono sospese dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria (compreso l’Archivio dei rapporti finanziari), formulate ai sensi degli articoli 492-*bis* c.p.c., 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione, autorizzate dai presidenti o dai giudici delegati.

Sono, altresì, sospese dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22, L. 241/1990 (accesso ai documenti amministrativi) e ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 33/2013 (accesso civico a dati e documenti).

Infine, nell’ultimo periodo, vi è una disposizione che fa riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di accertamento degli uffici degli enti impositori. I termini che scadono entro il 31 dicembre sono prorogati fino al 31 dicembre del 2022 (anche in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente).

6. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L’articolo 68, D.L. 18/2020 sospende i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (relativi ad esempio alle imposte sui redditi, all’Iva, all’Irap, ai tributi locali) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (relativi ai contributi previdenziali).

La disposizione precisa che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020.

Il testo dell’articolo 68 non cita esplicitamente la sospensione dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalle comunicazioni di irregolarità e controlli formali dell’Agenzia delle entrate (i c.d. Avvisi Bonari) né sono citate le rate derivanti dalla dilazione in 72 o 120 rate dei ruoli degli agenti della riscossione.

È iniquo che una cartella di pagamento con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possa fruire

della sospensione, mentre le rate di un piano di rateazione in scadenza nello stesso arco temporale debbano essere versate. Sul punto è atteso a brevissimo un chiarimento ministeriale.

La sospensione dei termini di versamento che scadono dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, L. 160/2019, sia per le entrate tributarie sia per quelle patrimoniali.

L'articolo 68, comma 3 differisce invece al 31 maggio 2020 (che essendo domenica diventa il 1° giugno 2020)

- il termine scaduto il 28 febbraio 2020 relativo alla rata del piano di rateazione comunicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione della c.d. "Rottamazione-ter";
- il termine in scadenza al 31 marzo 2020 relativo alla rata del c.d. "Saldo e stralcio".

7. PUBBLICA MENZIONE PER I CONTRIBUENTI "VIRTUOSI" (in sintesi)

L'articolo 71 del Decreto prevede l'emanazione di un decreto del MEF con il quale verranno previste forme di specifica menzione per i contribuenti che, non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal Decreto medesimo, effettuino i versamenti e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. TEMPI AMPI PER I BILANCI DEL 2019

L'art. 106 del D.L. 18/2020 detta specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci nell'ambito delle società di capitali allo scopo di

- consentire lo svolgimento delle assemblee in un più ampio termine temporale rispetto a quello canonico;
- evitare gli assembramenti di persone, dando seguito alle restrizioni normative adottate dal Legislatore per contrastare la diffusione del coronavirus.

L'intero complesso di norme si applica, certamente, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020; si prevede, tuttavia, la possibilità di un'ulteriore estensione temporale, qualora a quella data non sia superata l'emergenza dovuta al rischio da COVID-19.

Termini di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci

La norma innanzitutto stabilisce che l'assemblea deve essere convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga alle previsioni degli articoli 2364, comma 2 (Spa), e 2478-bis, cod. civ. (Srl) che invece prevedono il termine di 120 giorni. Stante il tenore letterale della norma il differimento opera ex lege, non è cioè richiesta né la tenuta del CdA entro la fine del mese di marzo, né l'indicazione delle specifiche motivazioni del "rinvio".

Ovviamente resta ferma la possibilità di tenere l'assemblea in termini più brevi ove si abbia interesse a formalizzare l'approvazione del bilancio, ad esempio per l'eventuale necessità di distribuzione dei dividendi.

Modalità di intervento in assemblea e di esercizio del voto a distanza

Al fine di evitare assembramenti di persone, le società di capitali possono utilizzare le modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Ove tale modalità non sia ordinariamente prevista, ovviamente, si dovrà specificare la circostanza nell'avviso di convocazione.

Risulta anche consentito lo svolgimento di assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; tale modalità, dunque, diverrebbe da un diritto dei soci a un vero e proprio obbligo. Non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, del Presidente, del Segretario (se previsto) o del Notaio.

Srl: decisioni dei soci tramite consultazione scritta o consenso scritto

Le Srl possono utilizzare gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, anche in esplicita deroga delle limitazioni normative e/o di statuto.

Dunque, si potranno utilizzare tali modalità:

- a) in assenza di previsione dell'atto costitutivo;
- b) per adottare modifiche dell'atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o relative a perdite del capitale superiore a un terzo;
- c) anche in presenza della richiesta di riunione assembleare avanzata da parte di un numero qualificato di amministratori o soci.

Modalità di svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali

Segnaliamo che il D.P.C.M. 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni.

Si concorda, pertanto, di estendere le regole sopra richiamate alle riunioni di qualsiasi organo sociale: Consiglio di Amministrazione, comitati consiliari, collegio sindacale, etc..

9. RINVIATE LE SCADENZE E GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI 2019

In merito agli obblighi relativi al monitoraggio e smaltimento dei rifiuti relativi all'anno di imposta 2019, l'articolo 113, D.L. 18/2020 proroga al prossimo 30 giugno 2020 i seguenti termini relativi agli adempimenti ambientali.

In particolare, scadranno il prossimo 30 giugno:

- la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
- la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- la presentazione al Centro di Coordinamento Raee della comunicazione sui rifiuti trattati dagli impianti autorizzati;
- il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Sono obbligati alla presentazione del MUD i soggetti individuati dall'articolo 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006, ovvero:

- i trasportatori;
- gli intermediari senza detenzione;
- i recuperatori;
- gli smaltitori;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti;
- i Comuni.

Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le strutture dei modelli, le modalità di trasmissione, le istruzioni per la compilazione dei modelli. Invariati anche i diritti di segreteria e le modalità di pagamento.



10. QUADRO DI SINTESI

Articolo	Contenuto
Articolo 27	Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 28	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ARTIGIANI – COMMERCianti), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 29	Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Articolo 30	Indennità lavoratori del settore agricolo
Articolo 38	Indennità lavoratori dello spettacolo
Articolo 31	Incumulabilità tra indennità Le indennità, come previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Articolo 35	Terzo settore Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto al 30 giugno, per lo svolgimento, con assemblea ordinaria, delle assemblee di adeguamento degli statuti ai precetti obbligatori previsti dal Codice del Terzo settore per Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps). Parimenti, al 31 ottobre 2020 slitta il termine per procedere alle modifiche statutarie delle imprese e cooperative sociali. Infine, viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio da parte di Onlus, OdV e Aps, che per Legge, regolamento o statuto avrebbero dovuto farlo entro il 31 luglio 2020.



Professionisti Associati
Prato

Articolo 37	<p>Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici</p> <p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020.</p> <p>I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
Articolo 43	<p>Contributi per il potenziamento per la sicurezza dei lavoratori</p> <p>Entro il 30 aprile 2020 è previsto il trasferimento dall'Inail a Invitalia di 50 milioni di euro da destinare per la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria. L'importo sarà erogato alle imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.</p>
Articolo 49	<p>Fondo centrale di garanzia PMI</p> <p>A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, in deroga alle disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sono previsti alcuni interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI.</p> <p>La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro.</p> <p>Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.</p> <p>Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.</p> <p>A tal fine sono stanziati, per il 2020, 1,5 miliardi di euro.</p> <p>Inoltre, in quanto compatibili, le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese agricole e della pesca e, a tal fine, vengono assegnati a Ismea 80 milioni di euro per il 2020.</p>
Articolo 51	<p>Garanzie Confidi</p> <p>Viene previsto che i contributi annui, nonché le altre somme corrisposte, con l'eccezione delle sanzioni, dai Confidi all'Organismo per la tenuta del relativo Albo, sono deducibili dal contributo obbligatorio versato al Fondo di garanzia interconsortile.</p>
Articolo 54	<p>Estensione c.d. Fondo Gasparrini</p> <p>A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l'altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione</p>



	<p>principale.</p> <p>A tal fine, è necessaria un'autocertificazione <i>ex</i> articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità competente per l'emergenza coronavirus.</p> <p>Ai fini dell'accesso non è richiesta la presentazione dell'Isee.</p>
Articolo 55	<p>Estensione trasformazione dei cd “Crediti per imposte anticipate” in Crediti di Imposta</p> <p>Viene estesa la possibilità di trasformazione in crediti di imposta alle società che, entro il 31 dicembre 2020, procedono alla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori inadempienti da almeno 90 giorni.</p> <p>In tal caso, è ammessa la trasformazione delle Imposte Anticipate relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">• perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir;• Ace non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. <p>Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si tiene conto della limitazione prevista per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (riportabilità per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti).</p> <p>Ai fini della trasformazione in Crediti di Imposta le perdite e l'Ace sono computabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti che non possono eccedere un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo <i>ex</i> articolo 2359, cod. civ., e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Ai fini della trasformazione non è necessario che il Credito per Imposte Anticipate sia iscritto in bilancio; la trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.</p> <p>Inoltre, a decorrere da tale data, per il cedente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative ai Crediti per Imposte Anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;2. non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze di Ace. <p>I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi e possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;



Professionisti Associati
Prato

	<ul style="list-style-type: none">• ceduti <i>ex</i> articoli 43-<i>bis</i> o 43-<i>ter</i>, D.P.R. 602/1973; o• chiesti a rimborso. <p>I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.</p> <p>La trasformazione è condizionata all'esercizio entro la fine dell'esercizio di cessione del credito dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.L. 59/2016.</p> <p>La conversione non si applica con riferimento alla cessione di crediti infragruppo e alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, o lo stato di insolvenza.</p>
Articolo 56	<p>Sostegno finanziario alle PMI</p> <p>Vengono previste, per le PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia e danneggiate dall'epidemia di COVID-19, e comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell'attività, le seguenti misure di sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none">a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime ;c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. <p>Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditorî.</p>
Articolo 58	<p>Sospensione rimborso finanziamenti Fondo L. 394/1981</p> <p>Viene prevista la possibilità di prevedere, in riferimento ai finanziamenti erogati, ai sensi dell'articolo 2, L. 394/1981, alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE e di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi</p>



Professionisti Associati
Prato

	turistici verso l'Italia, la sospensione, per un massimo di 12 mesi, della quota capitale degli interessi relativi alle rate scadenti nel 2020.
Articolo 60	Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo RINVIO generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.
Articolo 61	Sospensione versamenti ritenute su <u>lavoro dipendente</u> e assimilato Soggetti interessati sono quelli dei settori maggiormente colpiti dal COVID-19 (tra cui si ricordano i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e <i>pub</i> , i soggetti del settore turistico etc.). Viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato. Il comma 3 prevede il rinvio del versamento anche dell'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi). Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili)
Articolo 62	Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi Sospesi tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata). Il comma 5 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Differimento al 31 Maggio 2020, MA SOLO PER CHI HA RICAVI < 2 MIO DI EURO, dei termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'Iva. Il versamento in unica soluzione entro il 31 maggio ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni. La sospensione fino al 31 MAGGIO si applica a prescindere dal volume di ricavi per chi ha sede o domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.



Professionisti Associati
Prato

	<p>Il comma 7 prevede un “aiuto” finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l’importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti possono chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo. È necessario manifestare apposita opzione al sostituto d’imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi).</p> <p>Restano ferme le particolari disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.</p>
Articolo 63	<p>Premio ai lavoratori dipendenti</p> <p>Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.</p> <p>L’incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione <i>ex</i> articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p>
Articolo 64	<p>Credito d’imposta sanificazione</p> <p>Viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, con l’obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.</p> <p>Ai fini del presente credito sono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2020.</p>
<u>Articolo 65</u>	<p>Credito d’imposta per botteghe e negozi</p> <p>Viene riconosciuto per l’anno 2020, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione <i>ex</i> articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>L’agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui</p>



Professionisti Associati
Prato

	agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Articolo 66	<p>Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura</p> <p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;• ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni. <p>Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.</p>
Articolo 67	<p>Sospensione attività accertative e di riscossione (norma a tutela e vantaggio delle Agenzie Fiscali)</p> <p>Sospese fino al 31 maggio 2020, delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1.liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;2.termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015;3.termini di cui all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014. <p>I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo pec.</p> <p>Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria.</p> <p>I termini di decadenza per l'attività di accertamento sull'esercizio 2015, che sarebbero scaduti il 31/12/2020, sono prorogati di due anni.</p>
Articolo 68	<p>Sospensione riscossione</p> <p>Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010.</p> <p>Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020.</p> <p>Parimenti, sospesi sono i versamenti relativi:</p>



Professionisti Associati
Prato

	<ul style="list-style-type: none">• agli atti di cui all'articolo 9, commi 3-<i>bis</i> - 3-<i>sexies</i>, D.L. 16/2012;• alle ingiunzioni <i>ex</i> R.D.L. 639/1910, emesse dagli enti territoriali;• agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019. I versamenti previsti al 28 febbraio 2020 relativi a: <ul style="list-style-type: none">• articolo 3, commi 2, lettera b), D.L. 119/2018;• articolo 23, D.L. 119/2018;• articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera b), n. 2, D.L. 34/2019; e quello del 31 marzo di cui all'articolo 1, comma 190, L. 145/2018, slittano al 31 maggio 2020.
Articolo 69	Versamenti settore giochi
Articolo 71	Menzione per i versamenti comunque effettuati Il Mef, con Decreto, potrà prevedere forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste effettuino i versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Mef.
Articolo 73, comma 4	Deroga alle sedute in videoconferenza Fino alla cessazione dello stato di emergenza, le associazioni private anche non riconosciute, e le fondazioni che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.
Articolo 78	Misure in favore del settore agricolo Viene elevata dal 50 al 70% la misura dell'anticipazione dei contributi Pac prevista all'articolo 10- <i>ter</i> , comma 2, D.L. 27/2019. Viene, inoltre, costituito un Fondo, con una dotazione per l'anno 2020 pari a 100 milioni di euro, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Fondo è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Con uno o più Decreti Mipeef, saranno definiti criteri e modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto degli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo.
Articolo 83	Sospensione procedimenti civili, penali e tributari Viene prevista la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,



Professionisti Associati
Prato

	<p>l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Sono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica dei ricorsi e dei reclami tributari di primo grado.</p>
Articolo 95	Sospensione canoni settore sportivo
Articolo 96	Indennità collaboratori sportivi Viene riconosciuta un'indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), Tuir. Le domande, comprensive dell'autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere prestante alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni. A copertura dell'indennità vengono stanziati 50 milioni di euro.
Articolo 98, comma 1	Bonus pubblicità Viene modificato il c.d. <i>bonus</i> pubblicità prevedendo che, limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020, le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
Articolo 98, comma 2	Credito d'imposta edicole
Articolo 106	Deroghe per l'approvazione dei bilanci In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni. Con l'avviso di convocazione delle assemblee le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere



Professionisti Associati
Prato

	<p>che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.</p>
<u>Articolo 107</u>	<p>Differimento termini</p> <p>Viene rinviato al 30 giugno 2020 il termine concesso per la determinazione delle tariffe Tari e della Tari corrispettivo.</p>
<u>Articolo 113</u>	<p>Rinvio scadenze adempimenti rifiuti</p> <p>Vengono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);• presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente <i>ex</i> articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli <i>ex</i> articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008;• presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; e• versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati